

**OGGETTO:** Variante al Piano Esecutivo Convenzionato in ambito CRIII-13 n°4046 sito in Mondovì, Via delle Langhe/Viale Rimembranza - Fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dir. 2011/42/CE ; D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo I ; DGR 12-8931 del 09/06/2008; L.R.56/77 e s.m.i.

**RELAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE  
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA.**

**1. Premessa**

La presente Relazione tecnica costituisce l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale (OTC) ai fini dell'assunzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del motivato provvedimento conclusivo della fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante al Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata indicato in oggetto. Le relative considerazioni prescindono dalle valutazioni tecniche di natura edilizia ed urbanistica che verranno svolte dai competenti Uffici in sede istruttorie.

Detta Relazione è stata redatta tenendo conto delle disposizioni e delle indicazioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo I; alla L.R. 40/1998, art.10, comma 3; alla DGR 12-8931 del 09/06/2008, Allegato I ed Allegato II, punto 2.

Le prescrizioni contenute nel seguente documento sono indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di definizione della variante al Piano Esecutivo.

**2. Il procedimento di verifica**

Il Sig. CASTELLINO Geom. Marco, su procura dei Sig.ri DE CARLO Matilde, Robaldo Franco per conto della Società KEROKARBO srl e Bertolotti Simona per conto della Soc. Immobiliare BERTOLOTTI srl, ha presentato in data 14 maggio 2019 al prot. n. 17460 un'istanza di *Variante al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.)* approvato in data 30 aprile 2007 con D.C.C. n.28 e variato in data 29 agosto 2013 con D.G.C. n.172, finalizzato alla costruzione di un complesso di sei fabbricati a destinazione mista commerciale, direzionale e residenziale in ambito che il Piano Regolatore Generale vigente classifica come area: "CRIII-13 n°4046 - zona residenziale di nuovo impianto" sito in Via delle Langhe/Viale Rimembranza.

Detta istanza di Variante riguarda i lotti del P.E.C. ad oggi non attuati, più precisamente i lotti A2, C e D, di proprietà dei suddetti richiedenti e prevede in essi la riduzione del numero di piani dei fabbricati da realizzarsi ed una diversa ripartizione delle destinazioni d'uso.

Ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della presente Variante al P.E.C., così come richiesto dall'art.43 della L.R.56/77 e s.m.i., i proponenti hanno altresì presentato al Comune di Mondovì il *Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.)* di assoggettabilità del suddetto Piano alla V.A.S., predisposto dall'Arch. C. Cauda e dal Geom. M. Castellino.

Il Comune, in qualità di Amministrazione competente, ha quindi dato avvio alla fase di Verifica preliminare della necessità o meno di assoggettare il presente Piano a V.A.S., trasmettendo il predetto Documento ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, ARPA e ASL) ed invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni.

A seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i seguenti contributi che qui si intendono integralmente richiamati e che vengono allegati in calce al presente documento:

- ASL CN1 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Cuneo, con nota Prot. 9098 del 10/03/2020;
- PROVINCIA DI CUNEO - Settore Presidio del Territorio, con nota Prot. 9600 del 13/03/2020;
- ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Cuneo, con nota Prot. 11114 del 02/04/2020.

Nel fornire il proprio contributo, i predetti soggetti hanno complessivamente concluso a favore della *non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.* della Variante al P.E.C. in oggetto, subordinatamente al rispetto delle indicazioni e condizioni dai medesimi specificate nei relativi pareri.

### **3. Valutazioni in ordine all'assoggettabilità o meno della Variante a procedura di V.A.S.**

Visti i contenuti del Documento tecnico di verifica sopraccitato e della variante al Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, nonché i contributi che gli Enti aventi competenza in materia ambientale hanno fatto pervenire al Comune (allegati in copia al presente documento), nel concordare con l'ARPA nel *richiedere che le Norme Tecniche d'Attuazione della variante al Piano Esecutivo vengano integrate con le considerazioni di carattere ambientale e di mitigazione contenute nel suddetto Documento tecnico*, si formulano le prescrizioni di seguito riportate, da prendere in considerazione nell'ambito della definizione dell'intervento in esame:

#### **3.1 Considerazioni e prescrizioni sugli aspetti di rilevanza paesaggistico - ambientale.**

L'intervento oggetto della presente variante al P.E.C. approvato e tutt'ora vigente, riguarda un'area edificabile di completamento del tessuto urbano caratterizzata da preesistenze residenziali e terziario-commerciali; detta area, in parte già edificata in attuazione di detto Piano, è situata lungo l'asse stradale di Via delle Langhe che costituisce una delle porte di accesso alla città di Mondovì, nonché asse di collegamento con il casello autostradale.

Le variazioni al Piano Esecutivo in argomento proposte riguardano, come anticipato in premessa, i tre fabbricati ad oggi non ancora realizzati previsti sui lotti A2, C e D. Detti fabbricati vengono riproposti con una diversa ripartizione dei piani fuori terra (riducendone il numero) e delle destinazioni d'uso. Più precisamente per quanto attiene il lotto A2 a destinazione commerciale, i due piani previsti vengono ridotti ad uno; in ordine ai lotti C e D originariamente a quattro piani fuori terra a destinazione residenziale e direzionale, la variante ne prevede una riduzione a tre piani fuori terra con destinazione residenziale e commerciale. Analogamente le tipologie ed i materiali previsti dal Piano per i nuovi fabbricati, valutate in sede di approvazione del medesimo, rimangono inalterate nella proposta di variante.

Sotto il profilo degli aspetti di rilevanza paesaggistico-ambientale, la variazioni introdotte con la presente istanza - che pur non comportando modifiche all'altezza massima prevista per i fabbricati nei singoli lotti ne riducono il numero di piani fuori terra mantenendo inalterati tipologia e materiali - si ritiene non abbiano incidenza alcuna rispetto alle previsioni del Piano Esecutivo ad oggi approvato e vigente, a suo tempo valutato dalla Commissione Edilizia anche sotto tali aspetti e che le stesse si armonizzino con le tipologie edificatorie realizzate nei lotti già attuati. Si evidenzia comunque l'opportunità che anche le modifiche oggetto della presente Variante vengano sottoposte all'esame ed alla valutazione della Commissione Edilizia comunale.

In ordine invece al tema affrontato dall'ARPA nel proprio contributo sull'opportunità di valutare la compensazione ecologica del consumo di suolo effettuato dall'intervento di completamento delle previsioni edificatorie in argomento, si ritiene che l'ambito in oggetto appartenga ad un contesto urbano che ha ormai da tempo perso le caratteristiche d'uso del suolo a fini agricoli. Si concorda tuttavia con detto Ente nel rilevare l'importanza di contenere, nei lotti oggetto di modifica, la compromissione mediante della matrice suolo la perdita di permeabilità, per ovviare alla quale sono state imposte specifiche prescrizioni al successivo p.to 3.2.

In ordine agli aspetti di caratterizzazione paesistico-ambientale connessi alla componente naturalistica e vegetazionale dei lotti interessati dalla variante P.E.C. si concorda con l'ARPA nel prescrivere che:

- *per la realizzazione delle eventuali aree a verde nei lotti di nuova edificazione, vengano introdotti elementi arborei/arbustivi. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. Nella scelta delle essenze si chiede di prediligere specie arbustive ed arboree autoctone escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, tenendo presente nella scelta delle essenze i contenuti della D.G.R. 33-5174 del 12/06/2017. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.*

Si rammenta infine l'opportunità che, in sede di progettazione esecutiva degli interventi edificatori a progetto, si assuma come riferimento quanto stabilito nelle linee guida "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia", adottate con DGR n.30-13616 del 22/03/2010; nonchè quanto rilevato dall'ARPA nel proprio contributo in ordine all'opportunità di "condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica".

### 3.2 Considerazioni e prescrizioni sugli ulteriori aspetti di carattere ambientale

Parallelamente agli aspetti di rilevanza paesaggistico-ambientale dianzi analizzati, con riferimento ai contributi acquisiti da parte degli Enti aventi competenza ambientale, è inoltre necessario considerare come l'intervento previsto dalla variante al P.E.C. possa incidere su ulteriori e puntuali aspetti di carattere ambientale che pur nella loro singola specificità concorrono anch'essi a definire la caratterizzazione fisica, morfologica e naturalistica del luogo oggetto d'intervento; detti aspetti più precisamente attengono:

- alle fasce di rispetto di interesse igienico sanitario;
- alla tutela del suolo e sottosuolo dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico;
- alla tutela e regimazione delle acque sotterranee e superficiali;
- al risparmio energetico ed alla qualità dell'aria;
- all'inquinamento luminoso;
- all'inquinamento acustico;
- alle reti dei sottoservizi di acquedotto e fognatura;
- ai potenziali impatti sulla flora e sulla fauna;
- alla gestione dei rifiuti;

#### Per quanto attiene le fasce di rispetto di interesse igienico-sanitario:

In ordine ai rilievi avanzati da ASL e Provincia di Cuneo nei propri contributi in ordine alla verifica di compatibilità dell'intervento con le vigenti disposizioni di cui all'art.27 della L.R. 56/77, così come variato dalla L.R. n.3/2013, che estende la fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

Il Piano Esecutivo Convenzionato di cui l'istanza in argomento costituisce variante, è stato approvato in data 30 aprile 2007 e variato nel 2013; esso, in virtù delle proroghe di legge, è tutt'ora vigente.

I sei fabbricati dallo stesso previsti a destinazione mista commerciale, residenziale e direzionale, sono tutti esterni alla fascia di rispetto cimiteriale individuata dal vigente Piano Regolatore (approvato nel 2004) secondo la perimetrazione decretata, sotto il profilo sanitario, negli anni '60 dall'allora competente Autorità sanitaria provinciale (decreti n.18.016-san del 28/07/1960 e n.1.017-san. del 09/07/1963).

Le previsioni del Piano Esecutivo in argomento si sono ad oggi in parte attuate con la realizzazione dei fabbricati nei lotti A1, B ed E, mentre la realizzazione dei fabbricati nei lotti A2, C e D sono ad oggi attuabili in virtù del Piano approvato e della relativa convenzione stipulata in data 25 ottobre 2007, ad oggi vigente.

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, le modifiche proposte dalla Variante al Piano consistono esclusivamente nella riduzione del numero di piani fuori terra mantenendone tipologia e materiali e nella diversa distribuzione delle destinazioni d'uso ammesse dal Piano Regolatore su fabbricati già previsti nel vigente P.E.C. approvato; non si ritiene quindi che dette limitate variazioni possano incidere sull'attuabilità del Piano Esecutivo medesimo ancora in essere e della relativa convenzione.

Allo scadere del termine di validità del Piano in argomento, qualora le sue previsioni non abbiano avuto compimento ai sensi dell'art.4 della predetta convenzione, esso diverrà inefficace per la parte non attuata, per la quale, nel concordare con quanto espresso da ASL e Provincia di Cuneo nei propri contributi, diverranno operanti le norme urbanistiche vigenti.

Per quanto attiene la tutela del suolo e sottosuolo dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico:

In relazione alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte dalla Variante al P.E.C., si rileva come l'area interessata dagli interventi sia caratterizzata da una *classe I* nella quale non vi sono particolari limitazioni di carattere geologico in quanto la pericolosità geomorfologica è minima o nulla. L'area non è inoltre assoggettata a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30/12/1923 n.3267 e della L.R. n.45/89 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra evidenziato, nel rimandare alle raccomandazioni dell'Ufficio protezione civile della Provincia di Cuneo in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con il quadro del dissesto e le classificazioni di cui alla circolare Regionale 7/LAP/1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa, lo scrivente Organo tecnico non ritiene necessario imporre particolari prescrizioni.

Per quanto attiene alla tutela e regimazione delle acque sotterranee e superficiali:

In tema di sostenibilità ambientale dell'intervento, non si può prescindere dall'importanza di mantenere, per quanto possibile, il naturale equilibrio in ordine all'assorbimento ed allo smaltimento delle acque superficiali e meteoriche.

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Esecutivo in argomento occorre rilevare come sia stata realizzata una nuova rete pubblica di scarico delle acque meteoriche provenienti dal contesto nel Torrente Ellero, opera realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Per quanto attiene l'assorbimento delle acque superficiali e la necessità di non sottrarre irreversibilmente l'utilizzo della matrice suolo, come evidenziato al p.to 3.1 che precede, si concorda con quanto richiesto dall'ARPA nel proprio contributo nel prescrivere che, nei lotti oggetto di edificazione:

- *la pavimentazione delle aree a parcheggio privato favorisca la permeabilità del suolo mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti, limitando l'uso del manto bituminoso ai luoghi di maggior frequenza di passaggio; venga quindi prevista per tali aree una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e messi in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);*

Si precisa inoltre che, conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo nel proprio contributo, oltre al rispetto della vigente normativa regionale:

- *"l'intervento non dovrà interferire con le aree di salvaguardia di eventuali captazioni ad uso potabile o con fasce di rispetto igienico-sanitario e non dovranno esserci interferenze con i diritti delle eventuali concessioni di captazioni idriche legittimamente costituite";*

Occorre infine evidenziare come l'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo, nel richiedere che venga specificato che *"lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art.2 del D.P.G.R. n.10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione"*, prescrive:

- *"l'impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde;*
- *la necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica e che pertanto non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta e acquisita specifica concessione"*.

Per quanto attiene al risparmio energetico ed alla qualità dell'aria:

Negli interventi edilizi di nuova costruzione nei lotti oggetto di variante, conformemente a quanto prescritto dall'ARPA nel proprio contributo, al fine di garantire una riduzione del quadro emissivo derivante dall'attuazione del P.E.C., si prescrive che:

- *venga garantita la sostenibilità energetico-ambientale, oltre a quanto indicato dai proponenti nel Documento Tecnico di verifica, con accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico) secondo la normativa vigente. Per l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio ed i serbatoi di accumulo posizionati all'interno degli edifici;*

Per quanto attiene all'inquinamento acustico:

Sotto il profilo acustico l'area in argomento è classificata dal vigente Piano di Classificazione Acustica in Classe III, nella quale rientrano le *"aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di*

popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici". L'intervento edificatorio di carattere residenziale, commerciale e direzionale proposto risulta quindi pienamente compatibile con il vigente Piano di classificazione acustica.

Occorre tuttavia svolgere alcune considerazioni sugli eventuali impatti di carattere acustico derivanti dall'insediamento nell'ambito di P.E.C. delle nuove attività commerciali e sugli accorgimenti progettuali necessari per la loro mitigazione. Sotto tale profilo si concorda con quanto richiesto dall'ARPA nel proprio contributo dopo aver evidenziato la possibilità che l'inserimento delle attività commerciali possa costituire fonte di disturbo per i contesti residenziali presenti nel PEC, nel prescrivere che:

- venga prodotta una valutazione di impatto acustico che tenga conto delle attività di carico – scarico merci delle attività commerciali e degli impatti generati dagli impianti di condizionamento e trattamento aria, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei recettori sensibili;
- vengano adottati, a carico dei proponenti il PEC e loro aventi causa, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire la mitigazione e minimizzazione degli eventuali impatti in ambito acustico derivanti dall'insediamento delle nuove attività commerciali, che non dovrà produrre alterazioni rilevanti sul clima acustico dell'adiacente contesto residenziale.

Si rammenta infine quanto evidenziato dall'ARPA nel richiedere che "in sede di progettazione, si seguano, ove opportuno, i contenuti del D.P.C.M. del 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

#### Per quanto attiene alle reti dei sottoservizi di acquedotto e fognatura:

Con riferimento agli allacci alle reti dei sottoservizi di acquedotto e fognatura, la variante non propone modifiche agli allacciamenti previsti dal P.E.C. in parte già realizzati in corso di attuazione del medesimo.

#### Per quanto attiene ai potenziali impatti sulla flora e sulla fauna:

Per quanto attiene il tema dei potenziali impatti sulla flora derivanti dall'attuazione dell'intervento si è espressa l'ARPA con la seguente considerazione di carattere prescrittivo:

- per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o proaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone.

#### Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti:

Considerato che il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Mondovì si attua con il metodo del "porta a porta", ossia della raccolta domiciliare, ma che nel contesto interessato dall'intervento si verranno a collocare strutture commerciali con conseguente produzione di considerevoli volumi di raccolta, si richiede che:

- venga indicata cartograficamente un'area per il conferimento dei rifiuti che dovrà essere allestita, con modalità da concordarsi con il Comune, qualora ne ricorra la necessità.

Si ricorda che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R. n.120/2017 (ex artt. 21 e 24) e nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto, il riferimento normativo è rappresentato dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **4. Valutazioni conclusive**

Quanto sin qui illustrato ed analizzato in ordine ai contenuti della Variante al Piano Esecutivo in oggetto delinea il quadro delle relazioni e dei rapporti che le sue previsioni urbanistiche instaurano con il contesto territoriale ed ambientale in cui lo stesso s'inscrive.

Alla luce delle suddette analisi si può quindi al riguardo concludere affermando che l'attuazione di detta Variante al Piano non produce sul contesto qui considerato effetti di considerevole incidenza tuttavia, considerate la peculiarità e le caratteristiche del sito, nonché le osservazioni ed i contributi a tal riguardo prodotti dai Soggetti coinvolti e consultati

nell'ambito del procedimento di verifica preventiva, si ritiene che gli interventi attuabili nel contesto in argomento siano suscettibili di miglioramenti conseguibili mediante il recepimento delle prescrizioni evidenziate da questo Organo Tecnico nei punti 3.1 e 3.2 che precedono.


In relazione a quanto sopra evidenziato e per le motivazioni sin qui esposte, si ritiene quindi che **la Variante al Piano Esecutivo in argomento possa essere esclusa dal Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006** a condizione che nell'ambito delle successive fasi del procedimento e nelle fasi progettuali di dettaglio vengano obbligatoriamente recepite le prescrizioni indicate nei punti 3.1 e 3.2 che precedono.

Mondovi, il 10/04/2020


I componenti dell'Organo Tecnico Comunale:

Arch. Manuela Aimo

Geol. Ivano Guglielmotto

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Arch. Manuela Aimo, and the second is for Geol. Ivano Guglielmotto. The signatures are written in a cursive style.

## **CONTRIBUTI PERVENUTI**



**A.S.L. CN1**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

**Sede legale ASL CN1**

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)  
P.IVA 01128930045  
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270  
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

**S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

📠 (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslcn1.it

Al Dirigente  
Dipartimento Tecnico  
del Comune di  
12084 MONDOVI'  
c.a. Arch. M. Aimò

**Oggetto:** PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO in ambito CRIII-13 n.4008 sito in MONDOVI', Via Langhe/Via Rimembranza - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Trasmissione parere.

Con riferimento all'istanza in oggetto, di cui alla Vs nota prot. 6869 del 22/02/2020, pervenuta il giorno 24.02.2020 a prot. REG-ASL CN10022816/A con cui si richiede l'espressione di un parere in merito, esaminata la documentazione allegata dalla quale si evince che trattasi di Piano Esecutivo approvato nell'anno 2007, questo Servizio comunica di non rilevare la sussistenza, per quanto di competenza, di problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a V.A.S..

Per la valutazione degli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute si ritiene, tuttavia di evidenziare le seguenti raccomandazioni generali:

- le aree a destinazione residenziale-commerciale e direzionale non ricadano entro fasce di rispetto di interesse igienico-sanitario.

Per ogni eventuale informazione e/o comunicazione rivolgersi presso la Sede del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Via Conti di Sambuy, MONDOVI' - telefono 0174/676138.

Con i migliori saluti.



Il Direttore  
**Dr. Domenico MONTÙ**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

PT/TB/tb/ parere VAS Mondovì Via Langhe - Via Rimembranza



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO**  
Ufficio Pianificazione  
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo  
Tel. 0171.445211  
CE/

- Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di  
MONDOVI' (CN)

Rif. progr. int. \_\_\_\_\_ Classifica: 08.04/3-2020

Allegati n. \_\_\_\_\_ Risposta Vs. nota \_\_\_\_\_

Rif. ns. prot. prec. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 e s.m.i.**

**PEC ambito CR/III-13 n.4008 del PRGC di Mondovì.**

**Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Osservazioni e contributi**

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 25.02.2020 con prot. di ric. n. 12358, considerato che:

- Ai sensi della legge regionale 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione Regionale del 29 Febbraio 2016 n. 25-2977, la Provincia si pronuncia formulando osservazioni di competenza, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS per i piani urbanistici ed i loro strumenti attuativi;
- la Provincia è tenuta ad esprimere la compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e valutare l'ammissibilità degli interventi in campo ambientale, formulando eventuali osservazioni. A tali osservazioni il Comune, quale Autorità competente, individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., attraverso l'Organo Tecnico appositamente costituito, può controdedurre.
- all'Organo Tecnico comunale compete l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato;
- la Provincia, concluso l'iter di competenza, non si pronuncia in merito al parere finale espresso dall'Organo Tecnico comunale e non ha competenze sulle autorizzazioni edilizie;
- per quanto attiene alle scelte di pianificazione urbanistica relative agli oggetti di variante, prettamente di interesse comunale, che non interferiscono con specifiche previsioni, opere o beni di proprietà provinciale si precisa che la Provincia di Cuneo non ha competenze in merito.

a seguito esame della relativa documentazione si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

**Viste le osservazioni espresse dal Settore Viabilità:**

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito, l'oggetto di PEC non è di competenza del Settore scrivente.

### **Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Protezione Civile:**

#### **COMPATIBILITÀ CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

### **Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Acque:**

In considerazione della bassa significatività delle casistiche in argomento rispetto alle competenze di cui è titolare questo Ufficio si ritiene che le citate casistiche **non necessitano** della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

**Viste le osservazioni espresse dall'Ufficio Pianificazione:**

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

In particolare per il seguente intervento si evidenzia quanto segue:

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella fascia di rispetto dei 200 metri del cimitero.

Considerato che la variante al PEC ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e tenuto conto che con la L.R.3/2013, è stato modificato l'art.27 della L.R.56/77 (vedi commi 5, 6, 6bis, 6ter, 6quater e 6quinqies), dove al comma 6 in particolare, si definisce una fascia di rispetto di 200 metri per le nuove costruzioni, si consiglia di verificare la compatibilità dell'intervento a tali disposizioni o a chiarirne l'ammissibilità in relazione alla eventuale riduzione dell'ambito.

Inoltre, a titolo collaborativo, si segnala che la documentazione presentata per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, risulta carente di opportune precisazioni sulla tipologia costruttiva adottata, sui materiali, sulla forma ed altezza dell'intervento edilizio.

In particolare non sono presenti nella Relazione Ambientale e non sono stati allegati alla richiesta, le piante, i prospetti, le sezioni del progetto ed eventuali rendering volumetrici.

Si ritiene pertanto di informare l'Organo Tecnico comunale della carenza documentale segnalata, per eventuali decisioni in merito.

Si ritiene inoltre di raccomandare, in sede autorizzativa del permesso a costruire, una particolare attenzione alla tipologia edilizia adottata ed alla integrazione ambientale del complesso edificatorio.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si ritiene, per quanto di competenza, che la previsione in oggetto possa **non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Alessandro Risso

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)

Prot. n. 27995 del 02/04/2020

**trasmesso esclusivamente via PEC a:**

[comune.mondovi@postecert.it](mailto:comune.mondovi@postecert.it)

**Comune di Mondovì**  
Corso Statuto, n.15  
12084 Mondovì (CN)

Rif. Vs. prot. n. 6869/2020; prot. Arpa n. 15751/2020  
DoQui: CN004130/ARPA – B2.04 – Comune di Mondovì – H10\_2020\_00529/ARPA – B2.04 – Piano Esecutivo Convenzionato in ambito CR11 – 13 n°4008

**OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato in ambito CR11 – 13 n°4008**  
**Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**  
**Richiesta contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente alle Amministrazioni chiamate a formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**il Dirigente Responsabile**  
**della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"**  
**Dott. Ivo Riccardi**  
*(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da:Ivo Riccardi  
Data:01/04/2020 15:06:37

Il Funzionario Istruttore  
Maria Lisa Procopio  
e-mail [m.procopio@arpa.piemonte.it](mailto:m.procopio@arpa.piemonte.it)

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione**

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211

[dip.cuneo@arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@arpa.piemonte.it) - PEC [dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it) - [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it)

**STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"**  
**Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"**

**CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

Pratica:H10\_2020\_00529  
Risultato atteso: B2.04

**Comune di Mondovì – Provincia di Cuneo**

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi  
dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Piano Esecutivo Convenzionato in ambito CRIII – 13 n°4008**

**Consultazione dei soggetti con competenze ambientali**

<b>Redazione</b>	<b>Collaboratore tecnico prof.le</b>	<b>Nome: Maria Lisa Procopio</b>
<b>Verifica e Approvazione</b>	<b>Responsabile attività istituzionali di Produzione</b>	<b>Nome: Ivo Riccardi</b>

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione**

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211

[dip.cuneo@arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@arpa.piemonte.it) - PEC [dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it) – [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it)


## 1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità relativa alla proposta di Piano Esecutivo Convenzionato in ambito CRIII – 13 n°4008 promossa dal Comune di Mondovì.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.


## 2. Caratteristiche della proposta urbanistica

L'ambito CR.III – 13 è ubicato nel rione di Mondovì Altipiano ed è sito tra Viale Rimembranza e Via Langhe. Il PEC originario prevedeva l'edificazione di n. 5 lotti (A-B-C-D-E) destinati in parte ad uso residenziale e in parte ad uso terziario. Nel 2013 è stata proposta e approvata una modifica del lotto A al fine di permettere la realizzazione di due edifici di minori dimensioni rispetto all'ipotesi di un unico edificio proposta dal PEC approvato. Ad oggi il Piano Esecutivo Convenzionato ha già trovato in parte attuazione con la realizzazione del lotto A1, E e B. Con la presente variante i proprietari dei terreni costituenti i lotti A2, C e D del PEC approvato propongono una seconda variante al Piano, che riguarda principalmente la redistribuzione delle superfici commerciali e residenziali sui suddetti lotti. In particolare, pur mantenendo sui lotti C e D degli edifici aventi caratteristiche architettoniche simili a quelli già previsti dal PEC e quindi simili a quello realizzato sul lotto E (residenziale), sono state progettate delle Superfici, a piano terreno degli stessi, a carattere commerciale.



*Planimetria generale del P.E.C.*

Nell'elaborato presentato si sottolinea che il carico urbanistico, le volumetrie e l'estetica degli edifici non subiranno modifiche. Anche le aree pubbliche già realizzate, ovvero le aree a parcheggio, la viabilità interna, i marciapiedi e le aree verdi, non sono oggetto di modifiche. Inoltre, rispetto a quanto previsto nel P.E.C. approvato e nella prima variante, non ci sono modifiche sostanziali sulla previsione del numero di abitanti, sulle attività che si insedieranno nell'area, sulla conformazione dei lotti.



Area oggetto di intervento

### 3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Dall'analisi delle ortofoto presentate, si ritiene che l'attuazione di quanto previsto comporterà una perdita irreversibile della risorsa suolo rispetto alle attuali condizioni oltre che la perdita della sua permeabilità nei lotti oggetto di modifica. Pertanto, qualora non siano già state individuate opere di compensazione in fase di approvazione del PEC originario, sarebbe opportuno che la risorsa perduta venisse adeguatamente compensata attraverso l'individuazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante.

Quanto sopra, in considerazione anche del fatto che le aree in oggetto sono caratterizzate:

- da una classe di capacità di uso del suolo III: secondo l'art. 26 del PTR approvato DCR 122.29783 del 21.07.2011 la pianificazione locale dovrebbe provvedere per i diversi ambiti a definire azioni volte a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità.
- dalla morfologia insediativa di tipo 10 denominata dall'art.40 comma 2a quale "Area rurale di pianura o collina": si invita a tener conto di quanto indicato dalle direttive dell'articolo.

Come segnalato in precedenza, il proponente dichiara che le aree pubbliche da asservire a parcheggio sono già state realizzate. Per le eventuali aree a parcheggio private, si richiede di non sottrarre irreversibilmente l'utilizzo della matrice suolo e si suggerisce che l'eventuale pavimentazione favorisca la permeabilità del suolo mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti, limitando l'uso di manto bituminoso ai luoghi di maggior frequenza di passaggio.

Per la realizzazione di eventuali aree a verde nei lotti di nuova edificazione, sarebbe opportuno valutare la possibilità di introdurre anche elementi arborei/arbustivi. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. Nella scelta delle essenze, si chiede di prediligere specie autoctone, escludendo le specie esotiche invasive o di esclusivo valore ornamentale e prendendo in considerazione la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 e s.m.i. e la documentazione consultabile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-vegetali-esotiche-invasive>. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

In ambito acustico, si ritiene che l'inserimento delle attività commerciali potrebbe costituire una fonte di disturbo per i contesti residenziali presenti nel PEC. Pertanto, in linea con il tipo di attività commerciale che si intenderà realizzare, sarebbe opportuno effettuare una valutazione di impatto acustico che tenga conto delle attività di carico – scarico merci delle attività commerciali e degli

impatti generati dagli impianti di condizionamento e trattamento aria, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei recettori sensibili. Si raccomanda fin da ora di adottare tutti gli accorgimenti tecnici per garantire la mitigazione – minimizzazione degli eventuali impatti in ambito acustico.

Sarebbe infine opportuno eseguire la verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il PPR vigente: si segnala che la Giunta Regionale ha adottato una nuova versione del PPR con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017).

#### 4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla proposta di PEC in oggetto, si ritiene che quanto previsto non apporti modifiche alla situazione ambientale attuale tali da determinare nuove e significative fonti di pressione sul territorio.

Le considerazioni ambientali e di mitigazione affrontate dai professionisti redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS sono condivisibili e se non ancora inserite, dovranno essere integrate nelle NdA di PRGC.

Si chiede, tuttavia, che venga tenuto in debita considerazione quanto evidenziato nel contributo fornito.

Si indica inoltre quanto segue:

- Prevedere, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);
- Prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Garantire la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo (oltre a quanto indicato dal proponente) accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili, quali il solare-termico e fotovoltaico, secondo la normativa vigente. Per l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici, fare riferimento alle seguenti indicazioni: gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio; i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*" approvato con DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161, che nello specifico definisce i criteri per la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. al fine di favorire i servizi domiciliarizzati (internalizzati e/o esternalizzati) di raccolta differenziata, nonché i criteri per le eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
- In sede di progettazione assumere quale riferimento quanto stabilito negli "*Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia*" e negli "*Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, nonché condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento

a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;

- In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i contenuti del D.P.C.M. del 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Si ricorda che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R. n. 120/2017<sup>1</sup> (ex artt. 21 e 24), nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto il riferimento normativo è rappresentato dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

<sup>1</sup>Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)